



Marca da bollo
€16,00

**RICHIESTA PER COSTRUZIONE CAPPELLA/TOMBA
ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI**

AL COMUNE DI RHO

Il sottoscritto _____

nato a _____ provincia _____ il _____

residente _____ provincia _____ via _____

_____ n. _____ cap. _____

tel. _____

codice fiscale _____

e-mail _____

p.e.c. _____

in qualità di titolare del contratto di concessione dell'area cimiteriale assegnata

CHIEDE

l'autorizzazione per la costruzione di:

TOMBA DI FAMIGLIA

CAPPELLA DI FAMIGLIA

avente le caratteristiche tecniche (descrizione del manufatto, delle opere e dei materiali impiegati) di cui all'allegata relazione:

Nel cimitero di _____

sull'area in concessione n. _____

DICHIARA

che il Progettista dell'opera è: _____

iscritto all'Ordine professionale _____ di _____ n. _____

sede in via _____ n. _____ città _____

tel. _____

e-mail _____

p.e.c. _____

che il Direttore dei lavori è: _____

iscritto all'Ordine professionale _____ di _____ n. _____

sede in via _____ n. _____ città _____

tel. _____

e-mail _____

p.e.c. _____

che collabora in qualità di Artista: _____

iscritto all'Ordine professionale _____ di _____ n. _____

sede in via _____ n. _____ città _____

tel. _____

e-mail _____

p.e.c. _____

che l'Impresa esecutrice dei lavori è: _____

con sede in via _____ n. _____ città _____

P.I. _____

tel. _____

e-mail _____

p.e.c. _____

N.B. (si ricorda che l'Impresa all'atto dell'incarico deve risultare iscritta nel Registro di Categoria del Comune di Rho)

Si allega:

- Progetto dell'opera sottoscritto dal Progettista contenente:
 - relazione dettagliata dell'opera (descrizione di manufatto, opere e materiali impiegati)
 - n. 3 copie disegni monumento (pianta, prospetto e sezione) in scala 1:100 e particolari in scala 1:10 firmate e timbrate da impresa esecutrice e richiedente
 - relazione relativa a tutti i particolari decorativi e costruttivi necessari a evidenziare l'opera in ogni suo elemento - un modello plastico o un disegno prospettico a colori - tale che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso;
- copia denuncia cementi armati oppure impegnativa per denuncia opere in cemento ai sensi della L. 1086/1971
- Pagamento deposito cauzionale infruttifero con causale:
Deposito cauzionale per costruzione - (specificare se tomba o cappella di famiglia)
Cimitero di - (specificare cimitero)
Concessionario - (nome e cognome)
Per un importo di **€774,69**
- Pagamento dei diritti di segreteria (delibera di G.C. n. 282 del 27.11.2018)
per un importo di **€150,00** con causale:
Diritti di segreteria per costruzione di (specificare tomba o cappella)
Cimitero di (specificare)
Nominativo (concessionario)
- Pagamento dei seguenti importi per gli eventuali colombari e/o ossari eccedenti il numero consentito dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:
 - TOMBE DI FAMIGLIA:
 - per ogni colombario (eccedente il n. di 12 consentiti) **€258,23**
 - per ogni ossario (eccedente il n. di 12 consentiti) **€51,65**
 - CAPPELLE DI FAMIGLIA:
 - per ogni colombario (eccedente il n. di 14 consentiti) **€413,17**
 - per ogni ossario (eccedente il n. di 14 consentiti) **€103,29**

da effettuarsi mediante piattaforma pagoPa  (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82):

- *Sito del Comune di Rho*
- *Servizi Online*
- *Servizi di pagamenti spontanei tramite pagoPA*
- *Pagamento spontaneo*

per i pagamenti della **costruzione** utilizzare il servizio:

- *Diritti Vari*
- *Diritti Cimiteriali*
- *Compilare tutti i campi con i dati richiesti.*

per i pagamenti del **deposito cauzionale** utilizzare il servizio:

- *Deposito cauzionale*
- *Compilare tutti i campi con i dati richiesti.*

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003:

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m. e i., si informa che i dati personali forniti o comunque acquisiti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento.

" STRALCIO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - COMUNE DI RHO "

ARTICOLO 50 - *progetti*

(1) I lavori di costruzione di edicole/cripte e monumenti devono essere autorizzati ed iniziati entro due anni dalla data di stipulazione della concessione dell'area, pena la decadenza della concessione stessa. Le domande per la costruzione, varianti o restauro di edicole, cripte, lapidi e monumenti, devono

essere firmate dal concessionario e corredate dai relativi elaborati progettuali in triplice copia nonché contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e di tutti i materiali che verranno impiegati. Si precisa inoltre che le domande nonché gli elaborati grafici, per la posa dei monumenti nei campi X° e XX°, devono essere firmate dal marmista nonché dal concessionario del terreno.

(2) Non verranno accettati progetti di edicole e cripte che non siano completi di tutti i fregi funebri che completino l'opera.

(3) I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:

- per la costruzione di edicole e cripte in scala 1:100, con particolari in scala 1:20;
- per la costruzione di monumenti in scala 1:100, con particolari in scala 1:10;
- per posa di lapidi in scala 1:50, con particolari in scala 1:10;

con indicati tutti i particolari decorativi e costruttivi necessari a evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

(4) A richiesta si dovrà, per maggiore evidenza, presentare, oltre ai disegni sopra indicati, un modello plastico o un disegno prospettico a colori tale che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

(5) Per i progetti di tombe e cappelle è esplicitamente richiesta, oltre la firma del concessionario, anche la firma del Progettista, del Direttore dei Lavori (regolarmente iscritto all'albo professionale), degli Artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e del Costruttore.

ARTICOLO 51 - *esecuzione delle opere*

(1) Il Dirigente del Settore competente rilascia il provvedimento autorizzativo, entro trenta giorni esplicitando nello stesso provvedimento i tempi di inizio e fine lavori per l'esecuzione degli interventi relativi a: costruzione, modifica, ristrutturazione, manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro di edicole, tombe, cappelle, monumenti e/o lapidi.

(2) La posa in opera delle lastre di chiusura dei colombari non necessita di alcun provvedimento autorizzativo, fermo restando quanto prescritto dagli artt. 28 e 58 del presente regolamento.

ARTICOLO 52 - *verifica delle opere*

(1) L'ufficio tecnico a cui compete la sovrintendenza dei cimiteri provvederà nel corso dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e nel caso di difformità verrà richiesto al progettista l'adeguamento del progetto in corso.

(2) La richiesta di usabilità dovrà essere presentata all'ufficio tecnico e al controllo dovrà presenziare il Progettista/Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 53 - *norme comuni ai monumenti*

(1) I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionale alle loro dimensioni.

(2) Gli elementi verticali, orizzontali ed inclinati devono essere in pietra, marmo o in materiali alternativi aventi caratteristiche dimostrabili di durabilità e resistenza e devono essere comunque autorizzati dall'ufficio tecnico competente.

(3) E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre.

(4) Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordonatura di sezione pari a cm. 5 x cm. 10 e nello spazio racchiuso tra il cordolo e il monumento potranno essere coltivati fiori e piccoli arbusti.

(5) Tutti i monumenti per le sepolture perpetue e temporanee, lapidi di colombari e ossari dovranno recare inciso il numero progressivo della sepoltura e la ditta costruttrice.

ARTICOLO 54 - *dimensione dei monumenti*

A) I monumenti per le sepolture temporanee in campo comune non dovranno superare i 2/3 della dimensione della fossa (m. 0,80 x m. 2.20) e pertanto dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Lunghezza m. 1.60 - Larghezza m. 0.60 - Altezza m. 1.20.

B) I monumenti per le sepolture temporanee in campo ventennale dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Lunghezza m. 2 - Larghezza m. 1 - Altezza m. 1.80.

C) I monumenti per le sepolture di bambini in campo comune dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Lunghezza m. 1 - Larghezza m. 0.50 - Altezza m. 0.80.

D) I monumenti per le sepolture di bambini in campo ventennale dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Lunghezza m. 1.60 - Larghezza m. 0.60 - Altezza. m 1.20

Lo spazio di terreno concesso per le sepolture di bambini in campo ventennale è di m. 0.50 x m. 1.50 e dovrà essere contornato da cordoli in pietra.

E) Le altezze si misurano dal cordolo del viale. Tutti i monumenti dovranno portare inciso sul lato sinistro il nome della ditta costruttrice e, sul destro, il numero progressivo della tomba.

F) La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui sopra.

G) È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

H) Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

I) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

J) Nei campi indecomposti non è consentito il riutilizzo del monumento posto in campo comune, in campo ventennale o in campo bambini. Il monumento per i campi indecomposti consiste in una delimitazione laterale tramite assi di legno o di pietra e in una lapide verticale riportante dati e fotografia del defunto. Il terreno all'interno del monumento deve essere ricoperto da ghiaietto mentre non è possibile la collocazione di monumento orizzontale.

K) I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi ed individuali.

L) Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

M) I colombari dovranno avere dimensioni nette di m. 2.25x0.75x0.75.

N) I loculi possono essere a più piani sovrapposti; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

O) I loculi gettati in opera dovranno essere divisi tra loro da un muro di cemento armato di spessore al rustico pari a cm. 10 in modo da evitare la fuoriuscita di gas di putrefazione dalle pareti.

P) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg./mq.

Q) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

R) Dovrà essere prevista una chiusura in mattoni pieni (o in lastra unica di cemento vibrocompresso di spessore pari a cm. 4), con intonaco di cemento liscio (cm. 2) e corredati all'esterno da una lastra di marmo (da cm. 3) o di granito (da cm. 2) in un solo pezzo; la chiusura dovrà poi essere sigillata in modo da essere a tenuta ermetica. Il piano di posa dei colombari dovrà essere inclinato verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquidi (prevedere il 2% di pendenza). Sotto il feretro dovranno essere garantite

condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

S) Gli ossari dovranno avere le seguenti dimensioni nette: m. 0.35x0.35x0.70.

T) Nella costruzione di cappelle e tombe di famiglia è vietato l'impiego del legno. Il rivestimento esterno, quando non sia in pietra viva in masselli, dovrà essere in pietra naturale con esclusione delle arenarie e delle calcaree tenere; sono ammesse le terre cotte quando ciò sia richiesto dal carattere delle decorazioni. Le zoccolature, i gradini devono essere in pietra dura. Quando la costruzione è interamente costruita in cemento armato, lo spessore della struttura portante dovrà essere di almeno cm. 20, quando invece è in muratura di mattoni, il muro grezzo, escluso lo spessore del rivestimento (se in pietra dura dovrà essere di cm. 3, se in cotto dovrà essere di cm. 10) dovrà avere spessore pari a cm. 40. Le cripte delle sepolture non potranno oltrepassare la profondità di m. 3.50 sotto il piano del cimitero. Nelle tombe di famiglia o cripte è obbligatoria la costruzione di loculi per ossario e colombario. L'altezza massima delle cappelle è di m. 5.00 dalla quota del viale. Eventuali luci o finestre poste sui lati confinanti con altri edifici, non potranno avere larghezza superiore alla metà del lato stesso. Le acque di scolo delle coperture dovranno essere convogliate obbligatoriamente in canale di gronda e in pluviali alloggiati internamente all'edificio e lo smaltimento dovrà avvenire al piede dello stesso mediante la realizzazione di pozzetti perdenti. Qualora la struttura presentasse gronde o oggetti vari, dovranno essere contenuti in proiezione orizzontale all'interno della superficie acquistata. L'altezza massima per la parte fuori terra non potrà superare m. 0.60 dalla quota del viale. Eventuali steli, lastre, arbusti, alberi, croci, statue, segni funebri ed elementi lapidei in genere non potranno avere altezza superiore a m. 2.50 dalla quota del viale, larghezza massima complessiva superiore alla metà del lato su cui insistono e dovranno essere posizionati in arretrato di cm. 0.50 minimo su tutti i lati esterni della tomba. I colombari e gli ossari non potranno erigersi oltre la soletta di copertura della cripta. Non saranno ammessi in nessun caso elementi di copertura di qualsiasi genere posizionati al di sopra della soletta della cripta. Nelle tombe di famiglia costruite dai privati in aree concesse in uso potranno essere costruiti n. 12 loculi per colombari nonché n. 12 ossari/cinerari. La costruzione di eventuali colombari e ossari eccedenti il numero di 12 consentiti potrà essere autorizzata previo il versamento al Comune di una somma aggiuntiva determinata dall'Amministrazione Comunale. Nelle cappelle di famiglia potranno essere costruiti n. 14 loculi per colombari e n. 14 ossari/cinerari. La costruzione di eventuali colombari e ossari eccedenti il numero di 14 consentiti potrà essere autorizzata previo versamento al Comune di una somma aggiuntiva determinata dall'Amministrazione Comunale.

U) Sono inoltre previste cappelle costruite dalla Società Concessionaria S.C.R contenenti 6 colombari e 10/12 ossari, che saranno edificate dalla società concessionaria e concesionate ai privati al rustico per la personalizzazione dei rivestimenti interni.

V) E' ammessa la realizzazione di giardinetti e/o la posa di monumenti provvisori in attesa della realizzazione e della posa di quelli definitivi; per la posa di detti monumenti deve essere sempre richiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 56 - *lavori nei cimiteri*

In ogni caso per l'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri si rende necessario attenersi ai seguenti criteri:

(1) All'interno dei cimiteri è assolutamente vietata ogni tipo di lavorazione di materiali, ad eccezione della connessione delle pietre e il loro assemblaggio e per le iscrizioni su lapidi già in opera. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.

(2) In questo caso dovrà essere fatta richiesta all'ufficio tecnico. Sono vietati:

(a) l'inizio dei lavori di fondazione per la posa di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;

(b) l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, tombe ecc. dal 15 settembre al 5 novembre;

- (3) Nel periodo di cui al comma precedente, punto b), ai fioristi è consentito l'accesso al cimitero fino alle ore 12.00 del 29 ottobre per la sistemazione delle tombe giardino.
- (4) La terra e i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di edicole, tombe e monumenti, dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
- (5) È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
- (6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
- (7) È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

ARTICOLO 58 - *ditte ammesse nei cimiteri*

- (1) Le Ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei cimiteri, per conto dei concessionari di sepolture, devono ottenere l'iscrizione nel Registro di categoria istituito presso l'ufficio tecnico.
- (2) Per l'iscrizione in tale Registro le ditte dovranno rivolgere al Comune apposita domanda corredandola con il certificato di residenza, certificato penale generale del rappresentante legale della Ditta e con il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o alle Associazioni Artigianali (in alternativa è consentito produrre le relative autocertificazioni).
- (3) Il Dirigente competente del Comune, a propria discrezione, può escludere dal Registro di categoria qualsiasi Ditta che non sarà ritenuta idonea per tale servizio.
- (4) L'iscrizione a tale Registro è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale.
- (5) Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutto il periodo di iscrizione al Registro di categoria.
- (6) Per ottenerne la restituzione la Ditta dovrà dimostrare di non aver effettuato alcuna lavorazione all'interno dei cimiteri di Rho da almeno un anno e farne richiesta scritta a mezzo di raccomandata.

ARTICOLO 59 - *cauzioni*

- (1) E' dovuto dai concessionari un deposito cauzionale a garanzia della costruzione del monumento e per risarcire eventuali danni arrecati durante detta costruzione, negli importi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- (2) Detto deposito verrà restituito, quando le opere di cui si è chiesta ed è stata autorizzata la costruzione, siano state, col collaudo dell'autorità comunale, riconosciute conformi ai progetti e se rispondenti in ogni loro esecuzione a perfetta regola d'arte, nonché quando siano stati ripristinati eventuali manomissioni di terreno ed ogni eventuale danneggiamento a monumenti, a lapidi, a piantagioni, a viali e ad altre strutture o impianti cimiteriali causati dalle opere di costruzione.

ARTICOLO 60 - *penali*

- (1) Tutte le Ditte che operano all'interno dei cimiteri devono attenersi alle norme riportate nel presente regolamento, nelle norme tecniche di attuazione e alle disposizioni degli uffici comunali preposti.
- (2) In caso di inadempienze gli addetti proporranno al Dirigente competente la sospensione dell'accesso ai cimiteri cittadini della Ditta inadempiente per un periodo che può variare da giorni 30 a giorni 180.
- (3) La sospensione degli accessi ai cimiteri verrà notificata al titolare della Ditta a mezzo di lettera raccomandata A.R.

(4) Le Ditte che si rendessero recidive per più di tre volte a dette sospensioni potranno essere cancellate dall'apposito Registro di categoria.